

	RSA SENAGO VICO ORIANA FALLACI, 1 – 20030 SENAGO (MI) Telefono: 02 40043752 Email: rsasenago@gruppoheron.it
Sede Legale: Via Archimede 57, 20129 Milano MI	<small>sistema sanitario</small>  <small>Regione Lombardia</small>

REGOLAMENTO RSA SENAGO

Emissione	Data: Settembre 2020
Redatto da:	Verificato da:
Ruolo: Direttore Sanitario/Resp Sanitario Nominativo: Sabrina Borghi Firma: 	Ruolo: Resp Qualità o Direzione Generale Nominativo: Firma: 
Approvato da:	Emesso da:
Ruolo: Direttore Sanitario/Resp Sanitario Nominativo: Sabrina Borghi Firma: 	Ruolo: Direttore di Struttura Nominativo: Roberto Rovati Firma: 

Preso visione Med Services con impegno di applicazione (Coordinatore Med Services):

(Firma)

Regolamento ospitalità

Art.1 – Requisiti per l'ammissione Il potenziale ospite non essere affetto da patologie infettive che controindichino la vita in comunità, avere bisogni assistenziali compatibili con la disponibilità da parte della RSA di tecnologie e di personale specialistico.

La valutazione dei suddetti requisiti avverrà dopo la presentazione della domanda da parte dell'interessato o di un suo familiare.

Le domande di ricovero per ospiti di età inferiore a 65 anni verranno valutate di volta in volta dal responsabile sanitario e dal direttore della RSA ed essere compatibili con le possibilità assistenziali della RSA.

Alla domanda redatta su apposito modulo andrà allegata la scheda sanitaria compilata dal medico curante contenente in forma sintetica tutte le informazioni necessarie ad una valutazione dei bisogni assistenziali ed ad un primo inquadramento diagnostico e terapeutico ed in particolare riguardo la presenza di malattie infettive o parassitarie che possano richiedere particolari accorgimenti assistenziali o che possano controindicare l'inserimento in RSA.

Al momento del ricovero l'ospite dovrà dare l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e consegnare i seguenti documenti:

- tessera sanitaria
- eventuale tessera di esenzione ticket
- carta di identità
- codice fiscale
- eventuale certificato di invalidità civile

Art.2 - Il rapporto giuridico che si instaura tra la Residenza e l'ospite può essere a tempo indeterminato o determinato come richiesto dall'ospite.

Art.3 - Al momento dell'ingresso dovrà essere versata una cauzione fruttifera di euro 1.500,00 che verrà restituita al termine del soggiorno previa verifica dello stato della camera assegnata all'ospite e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. A tale cauzione verranno applicati i tassi di interesse praticati all'ente gestore dall'istituto di credito depositario.

Art.4 - La retta mensile e gli eventuali servizi extra, così come indicato nella CARTA DEI SERVIZI, devono essere saldati entro i primi dieci giorni del mese. Qualora il pagamento venga effettuato oltre la scadenza indicata è facoltà della Direzione applicare gli interessi di mora in misura pari al 5%.

Art.5 - La Direzione si riserva la facoltà di adeguare la retta giornaliera sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali e dall'aggravamento delle condizioni sanitarie dandone comunicazione per iscritto all'ospite almeno con trenta giorni di anticipo.

Art.6 - In caso di dimissioni la Direzione deve essere avvisata per iscritto con 3 giorni di anticipo, diversamente verranno trattenuti 3 giorni di retta.

Art.7 - Nell'eventualità che le condizioni fisiche e/o mentali dell'ospite si modifichino in modo da diventare incompatibili con le caratteristiche assistenziali della nostra RSA verrà data informazione al familiare di riferimento affinché disponga il trasferimento in idonea struttura. In caso di mancato interessamento da parte dei familiari questa Direzione provvederà a compiere tutte le azioni atte a tutelare la salute dell'ospite.

Nel caso in cui ricorra lo stato di necessità per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite, il medico della RSA può disporre il ricovero in ospedale senza obbligo di preavvisare i famigliari.

Art.8 – La RSA non si fa carico dell'assistenza dell'ospite in caso di ricovero ospedaliero.

Art.9 – L'ospite usufruirà di una camera condividendone l'uso con un altro ospite.

L'ospite ha il diritto di usufruire delle strutture e dei servizi comuni della Residenza secondo le norme regolamentari.

Art.10 – Con la firma del "Contratto di ospitalità" l'ospite ed i famigliari accettano le norme di vita comunitaria che la permanenza presso la RSA comporta e precisamente:

- a) Osservare le regole di igiene personale e rispettare la pulizia della camera;
- b) Mantenere in buono stato gli arredi e le attrezzature che si trovano all'interno della struttura;
- c) Segnalare alla Direzione gli eventuali guasti o cattivi funzionamenti di impianti e apparecchiature che non devono essere riparati da personale non autorizzato dalla Direzione;
- d) Mantenere un comportamento socialmente accettabile.
- e) Non fumare in camera, ma utilizzare solo gli spazi a ciò destinati.
- f) L'uso del televisore in camera deve essere tale da non recare disturbo agli altri ospiti.

Art.11 – Le visite agli ospiti sono possibili tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. La presenza di famigliari dalle ore 20 alle ore 8, al fine di garantire il riposo degli ospiti, è consentita solo per situazioni particolari e viene espressamente autorizzata dalla Direzione.

Art. 12 – Non è consentito tenere animali, ma è consentito l'accesso previa comunicazione ai responsabili del nucleo

Art.13 – La Direzione si riserva la facoltà di spostare l'ospite dalla camera assegnata in altra camera per problemi di opportunità assistenziale, di ambientamento o per esigenze organizzative, dopo averne adeguatamente informato l'ospite e i suoi famigliari."

Art.14 – L'ospite avrà a disposizione un armadio ed un comodino in cui riporre i propri effetti personali. L'ospite deve disporre di biancheria personale (almeno 6 cambi), abiti adeguati alle stagioni.

Tutti gli indumenti dovranno essere contrassegnati con nome e cognome al momento dell'ingresso e verrà compilata una lista degli indumenti.

I famigliari dovranno provvedere al ricambio del vestiario deteriorato.

Art.15 – La Direzione risponde solo ed esclusivamente degli oggetti o del denaro che le sono stati consegnati in custodia ed il cui danneggiamento o smarrimento è imputabile a negligenza del personale addetto all'assistenza.

Art.16 – L'ospite non deve assumere farmaci che non siano prescritti dal medico della struttura.

Art.17 – L'alimentazione degli ospiti viene definita dal personale sanitario sulla base dei rispettivi bisogni nutrizionali, pertanto ogni ulteriore somministrazione alimentare deve essere autorizzata dal suddetto personale.

Art.18 – La Direzione si riserva nel periodo di permanenza dell'ospite di modificare il presente regolamento dandone comunicazione scritta agli interessati.

Art.19 – Per ogni eventuale controversia, relativa all'interpretazione del regolamento o della sua applicazione, viene riconosciuta la competenza del Foro di Milano.

ALLEGATO:

- BROCHURE CON INDICAZIONI REGOLE DI CONVIVENZA